



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6977 del 2021, proposto da Romana Margherita Pugliese, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Maurizio Ruben, Guido Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero dell'Istruzione non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Gerardo Mele non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

**PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI ANCHE EX ART. 56 C.P.A.**

1) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 11 maggio 2021, Registro Decreti U.0000973.11-05-2021, comunicato in data 11 maggio 2021, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, nella parte in cui non ammette la ricorrente alla procedura concorsuale per mancanza di idoneo titolo di accesso;

2) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, 9 giugno 2021, Registro Decreti U.0001245.09-06-2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la Regione Lombardia, nella parte in cui non include la ricorrente fra i concorrenti in graduatoria;

3) del Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, come modificato da D.D.G. n. 783/2020, in particolare laddove disciplina i requisiti di accesso alla procedura;

**NONCHÉ, SE E PER QUANTO OCCORRA**

di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

**PER IL RICONOSCIMENTO**

del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

**E PER IL RICONOSCIMENTO**

del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti:

- a inserire la ricorrente fra i partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed inclusione della stessa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia e, per l'effetto,
- ad inserire la ricorrente nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia, secondo le risultanze della procedura concorsuale, nonché
- al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui ll'art.56 cpa avuto presente, come costantemente affermato, che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art,56 cpa.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del presente decreto.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 agosto 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2021.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**